

66.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 6 – Parere della V Commissione)	20
Missioni vevolevoli nella seduta del 21 novembre 2001	3	(Sezione 7 – Ordini del giorno)	20
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Interrogazioni a risposta immediata	23
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 1 – Adeguamento ambientale della centrale termoelettrica di Polesine Camerini)	23
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 2 – Potenziamento della rete ferroviaria del Mezzogiorno)	23
Disegno di legge di conversione n. 1797	6	(Sezione 3 – Previsione di un volo diretto giornaliero Roma-Washington)	24
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	6	(Sezione 4 – Esecuzione dell'inno nazionale prima delle partite dei campionati di calcio)	24
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	10	(Sezione 5 – Restituzione del <i>fiscal drag</i>)	25
(Sezione 3 – Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	12	(Sezione 6 – Impiego delle giacenze di biotanolio nelle distillerie)	25
(Sezione 4 – Articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili)	20	(Sezione 7 – Revisione della normativa in tema di legittima difesa)	26
(Sezione 5 – Parere della I Commissione)	20	(Sezione 8 – Rinnovo del contratto dei metalmeccanici)	26

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Progetti di legge n. 1255-1584	28	(Sezione 7 – Articolo 5 ed emendamenti)	31
(Sezione 1 – Parere della I Commissione)	28	(Sezione 8 – Articolo 6 ed emendamenti)	31
(Sezione 2 – Parere della V Commissione)	28	(Sezione 9 – Articolo 7 ed emendamento)	32
(Sezione 3 – Articolo 1 ed emendamenti)	28	(Sezione 10 – Emendamento al titolo)	32
(Sezione 4 – Articolo 2)	29	(Sezione 11 – Ordini del giorno)	32
(Sezione 5 – Articolo 3 ed emendamenti)	29	Disegno di legge n. 1534	35
(Sezione 6 – Articolo 4)	30	(Sezione 1 – Questione sospensiva)	35

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 novembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Detomas, Dozzo, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Letta, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Palma, Pisanu, Possa, Ruggieri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa della seduta).

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Detomas, Dozzo, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Letta, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Palma, Pisanu, Possa, Rodeghiero, Ruggieri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bo-

naiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Detoms, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Letta, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Palma, Possa, Ruggieri, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tarditi, Tassone, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 20 novembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FOLLINI ed altri: « Norme per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dello sci » (1991);

COLA: « Modifica agli articoli 630 e 633 del codice di procedura penale in materia di revisione delle sentenze di condanna e dei decreti penali di condanna » (1992);

MANCINI: « Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'eliminazione della disparità di trattamento economico dei sindaci e dei presidenti delle province lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi » (1993);

MANCINI: « Modifica dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia » (1994);

ROMANI: « Disposizioni per l'incentivazione del trasporto ferroviario » (1995);

GIRONDA VERALDI: « Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione » (1996);

AMATO: « Istituzione dell'Ordine dei cavalieri della Patria » (1997);

MAGGI: « Conferimento alle province delle funzioni in materia di bonifica » (1998);

PISICCHIO ed altri: « Istituzione del tutore pubblico dell'infanzia » (1999);

ROMANO ed altri: « Ordinamento della professione di pedagogo e istituzione del relativo albo professionale » (2000);

MOLINARI: « Istituzione del Centro italiano di studi storici sulla Resistenza meridionale » (2001);

MOLINARI ed altri: « Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, recante la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere » (2002).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PERETTI: « Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi » (1160) *Parere della II Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISAPIA: « Modifiche agli articoli 60 e 67 della Costituzione » (1287);

SODA ed altri: « Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo » (1738) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV;*

« Disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a Statuto speciale » (1786) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

PISAPIA: « Modifiche al codice penale in materia di delitti contro la personalità dello Stato » (1286) *Parere della I Commissione.*

IV Commissione (Difesa):

ALBONI: « Riapertura dei termini per il conferimento di ricompense al valor militare » (1293) *Parere delle Commissioni I e V.*

V Commissione (Bilancio):

BURANI PROCACCINI: « Disposizioni per stimolare investimenti strategici nell'area pontina » (1593) *Parere delle Commissioni I, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X.*

VIII Commissione (Ambiente):

MARTINAT: « Disposizioni per lo snellimento delle procedure di programmazione, progettazione, finanziamento e realizzazione di grandi opere, di infrastrutture di interesse nazionale e di insediamenti industriali strategici » (683) *Parere*

delle Commissioni I, II, V, IX, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):

ROCCHI ed altri: « Istituzione del Garante per i diritti degli animali » (707) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 19 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2000 dall'Automobil Club d'Italia e dal Club alpino italiano, con allegati i bilanci di previsione riferiti alla medesima annualità e le piante organiche nonché i conti consuntivi riferiti all'esercizio 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 19 novembre 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'atto di indirizzo in cui sono stati individuati – in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria – gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si svilupperà l'attività delle agenzie fiscali per il prossimo triennio (doc. CII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 374, RECANTE DISPO-
SIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE IL TERRORISMO
INTERNAZIONALE (1797)**

(A.C. 1797 - Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
SUL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Associazioni con finalità di terrorismo internazionale).

1. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 270-ter. *(Associazioni con finalità di terrorismo internazionale)* 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

ART. 270-quater. *(Assistenza agli associati)* 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270, 270-bis e 270-ter, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. La pena è aumentata se l'ospitalità, i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente.

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto ».

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: « aggressivi chimici » sono inserite le seguenti: « biologici, radioattivi ».

3. All'articolo 270-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « organizza » sono inserite le seguenti: « finanzia anche indirettamente ».

4. All'articolo 270-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni ».

5. All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « 269 » sono inserite le seguenti: « 270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-ter, ».

ART. 2.

(*Aggravante del terrorismo internazionale*).

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è aggiunto il seguente:

« Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale ».

2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, dopo la parola: « terrorismo » sono inserite le seguenti: « anche internazionale ».

3. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, dopo la parola: « terrorismo » sono inserite le seguenti: « anche internazionale ».

ART. 3.

(*Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni*).

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-*quater* del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. All'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: « procedura penale » sono inserite le seguenti: « ovvero ai delitti con finalità di terrorismo internazionale ».

ART. 4.

(*Attività sotto copertura*).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli

ufficiali di polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.

3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.

5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.

6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione.

7. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al comma 1. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed informativo delle Forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze investigative.

ART. 5.

(Intercettazioni preventive).

1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« ART. 226. *(Intercettazione e controlli sulle comunicazioni a fini di prevenzione).*

1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione

di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che giustifichino l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale ».

2. È abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive.

3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226, come modificato dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione.

ART. 6

(Intercettazioni di comunicazioni tra presenti).

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale ».

ART. 7.

(Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo).

1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ».

ART. 8.

(Disposizioni sulle prove).

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 146-*bis*, comma 1, dopo le parole: « nell'articolo 51, comma 3-*bis*, » sono inserite le seguenti: « nonché nell'articolo 407, comma 2), lettera a), numero 4 »;

b) all'articolo 147-*bis*, comma 3, lettera a), dopo le parole: « dall'articolo 51, comma 3-*bis* », sono inserite le seguenti: « nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4 »;

c) all'articolo 147-*bis* la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

« c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4, del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del codice nei cui

confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti ».

2. È abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.

ART. 9.

(Notificazioni).

1. All'articolo 148, comma 2, del codice di procedura penale le parole: « e negli altri casi di assoluta urgenza » sono soppresse.

2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: « o della polizia giudiziaria » sono soppresse.

ART. 10.

(Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata al capitolo 1249 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, può essere ripartita, in termini di competenza e di cassa, anche tra gli altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1797 – Sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE**

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'articolo 270-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

“ART. 270-*bis*. – (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale*). — Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza o di minaccia con finalità di terrorismo è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre quando con atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero con atti di violenza su persone o cose a danno dello Stato italiano o di uno Stato estero, di una istituzione od organismo internazionale, l'autore persegua lo scopo di sovvertire l'ordine costituzionale ovvero di distruggere o di indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali” »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Dopo l'articolo 270-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

“ART. 270-*ter*. – (*Assistenza agli associati*). — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà

rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto” »;

i commi 3 e 4 sono soppressi;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. All'articolo 7, primo comma, n. 1), del codice penale, dopo le parole: “delitti contro la personalità dello Stato” è aggiunta la seguente: “italiano” »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: “dà rifugio o fornisce il vitto” sono sostituite dalle seguenti: “dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione”.

5-*ter*. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: “270-*bis* secondo comma” sono soppresse »;

nella rubrica, la parola: « internazionale » è sostituita dalle seguenti: « anche internazionale ».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3:

*al comma 1, le parole: « dall'articolo 270-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 270-*ter* »;*

al comma 2, le parole: « ai delitti con finalità di terrorismo internazionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai delitti con finalità di terrorismo ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « operazioni di polizia previamente autorizzate » *sono sostituite dalle seguenti:* « operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5 »;

al comma 2, dopo le parole: « pubblico ministero » *sono inserite le seguenti:* « al più presto e comunque »;

al comma 6, le parole: « Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Il pubblico ministero deve essere informato senza ritardo delle modalità e dei risultati dell'operazione, nonché dei soggetti che vi abbiano partecipato »;

al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4 ».

All'articolo 5:

al comma 1, all'alinea, le parole: « norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato » *sono sostituite dalle seguenti:* « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate »;

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 1, le parole: « di procedura penale », *ovunque ricorrano, sono soppresse;*

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: « , salvo che sopravvengano elementi precedentemente non valutati »;

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le notizie acquisite a seguito dell'attività di cui al presente articolo non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate »;

al comma 3, le parole: « articolo 226, come modificato » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito ».

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « n. 4, del codice di procedura penale » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 4 ».

All'articolo 8:

al comma 1, all'alinea, le parole: « norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale » *sono sostituite dalle seguenti:* « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale »;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 9:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.

2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2” »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Dopo il comma 2, dell'articolo 677 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161”.

2-ter. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — (Competenza). — 1. La competenza per i reati di cui al presente decreto è attribuita alla procura della

Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ».

(A.C. 1797 — Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.30 DELLA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: da cinque a dieci anni con le seguenti: da 4 a 8 anni.

0. 1. 30. 1. Giordano.

Sopprimere le parole: o un organismo.

0. 1. 30. 2. Giordano.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 270-bis con il seguente:

ART. 270-bis.

(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti

di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, una istituzione o un organismo internazionale.

1. 30. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, primo comma, sopprimere le parole: o di minaccia.

* **1. 2.** Lussana.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, primo comma, sopprimere le parole: o di minaccia.

* **1. 4.** Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, primo comma, sostituire le parole: o di minaccia con le seguenti: e di minaccia.

1. 5. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, secondo comma, sostituire le parole: da cinque a dieci anni con le seguenti: da quattro a otto anni.

1. 6. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, terzo comma, sopprimere le parole: con atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero.

* **1. 3.** Lussana.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, terzo comma, sopprimere le parole: con atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero.

* **1. 7.** Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, terzo comma, sopprimere le parole: di minaccia.

1. 8. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, terzo comma, sostituire la parola: ovvero con la seguente: e.

1. 9. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, terzo comma, sopprimere le parole: o cose.

1. 10. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, terzo comma, sopprimere le parole: od organismo.

1. 11. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, terzo comma, sopprimere le parole: o di indebolire.

1. 12. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, terzo comma, sopprimere le parole: economiche o sociali.

1. 13. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

È sempre esclusa la finalità di terrorismo nel caso di movimenti politici che esercitano la resistenza nei confronti di una occupazione militare ovvero nei confronti di regimi autoritari che non garantiscono l'esercizio delle libertà democratiche previste dalla Costituzione italiana.

1. 14. Pisapia, Mascia.

Al comma 1-bis, capoverso ART. 270-ter, primo comma, dopo le parole: di favoreggiamento, aggiungere la seguente: consapevolmente.

1. 15. Mascia, Pisapia.

Al comma 1-bis, capoverso ART. 270-ter, primo comma, sostituire le parole da: o fornisce vitto fino a, al secondo comma: se l'assistenza con le seguenti: , fornisce mezzi finanziari, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, documenti di identificazione o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se l'assistenza, nelle modalità di cui al comma precedente,.

1. 20. Fanfani.

Al comma 1-bis, capoverso ART. 270-ter, primo comma, sopprimere le parole: 270 e.

1. 16. Pisapia, Mascia.

Al comma 1-bis, capoverso ART. 270-ter, primo comma, sostituire le parole: fino a quattro anni con le seguenti: fino a due anni.

1. 17. Pisapia, Mascia.

Al comma 1-bis, capoverso ART. 270-ter, primo comma, sostituire le parole: fino a quattro anni con le seguenti: fino a tre anni.

1. 18. Mascia, Pisapia.

Sopprimere il comma 5.

1. 19. Pisapia, Mascia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis.01. Alle persone che tengono condotte di collaborazione relative ai delitti di

cui agli articoli 270-bis e 270-ter si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

1. 1. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, con le seguenti: dà rifugio, fornisce mezzi finanziari, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, documenti di identificazione o.

Conseguentemente, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-bis.1. Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del codice penale le parole: « se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente » sono sostituite dalle seguenti: « se l'assistenza, nelle modalità di cui al comma precedente, è prestata continuativamente ».

1. 21. Fanfani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: « associazioni previste dallo stesso articolo » sono aggiunte le seguenti: « , per i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

1. 01. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

ART. 3.

(Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni).

Sopprimerlo.

* 3. 3. Cento, Boato.

Sopprimerlo.

* 3. 4. Pisapia, Mascia.

Sopprimere il comma 1.

3. 1. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 2.

3. 2. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 200 del codice di procedura penale.

3. 5. Pisapia, Mascia.

ART. 4.

(Attività sotto copertura).

Al comma 1, sostituire le parole da: nel corso di specifiche operazioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale, direttamente o indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti procedono in modo

da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego.

4. 1. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1 sopprimere le parole: per cui procedono.

4. 21. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando l'obbligo di impedire azioni contro l'incolumità pubblica o individuale.

4. 7. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione delle armi.

4. 6. Mascia, Pisapia.

Al comma 2, sopprimere le parole: ed agenti.

4. 8. Pisapia, Mascia.

Al comma 2, sostituire le parole: entro le 48 ore *con le seguenti:* entro le 24 ore.

* 4. 5. Cento, Boato.

Al comma 2, sostituire le parole: entro le 48 ore *con le seguenti:* entro le 24 ore.

* 4. 9. Pisapia, Mascia.

Al comma 5, sopprimere le parole: , ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito dell'operazione.

4. 2. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dare preventiva comunicazione al con le seguenti: essere preventivamente autorizzato dal.

4. 10. Mascia, Pisapia.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: pubblico ministero fino alla fine del comma con le seguenti: procuratore della Repubblica competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero impartisce le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati al pubblico ministero del luogo nel quale l'operazione deve svolgersi e ai fini del coordinamento investigativo, al procuratore nazionale antimafia.

4. 3. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: pubblico ministero fino alla fine del comma con le seguenti: procuratore della Repubblica competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero impartisce le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati al pubblico ministero del luogo nel quale l'operazione deve svolgersi.

4. 4. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati.

4. 11. Pisapia, Mascia.

(Approvato)

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: il pubblico ministero deve essere informato senza ritardo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa.

4. 20. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

4. 12. Pisapia, Mascia.

ART. 5.

(Intercettazioni preventive).

Sopprimerlo.

*** 5. 5.** Cento, Boato.

Sopprimerlo.

*** 5. 14.** Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 226, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il procuratore della Repubblica può autorizzare l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, richiesta dal Ministro dell'interno o, su delega di questo, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché dal questore o dal comandante provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza, al fine dell'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale.

2. La competenza spetta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si trova il soggetto da sottoporre a controllo o, se questo non è determinabile, del distretto al quale si riferiscono le esigenze di prevenzione ovvero, se le esigenze di prevenzione riguardano più distretti, di quello nel quale sono emerse le esigenze di prevenzione. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati sospetti che giustificino l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima di quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti di legge.

5. 1. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: 407, comma 2, lettera a), n. 4 e.

5. 2. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sostituire le parole: i sospetti con le seguenti: gli indizi.

5. 6. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sostituire le parole: i sospetti con le seguenti: gli elementi investigativi.

5. 7. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sostituire le parole: i sospetti con le seguenti: gli elementi di fatto.

5. 8. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sostituire le parole: i sospetti con le seguenti: i concreti elementi.

5. 9. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sostituire le parole: i sospetti con le seguenti: gli elementi.

5. 10. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sostituire le parole: giorni quaranta con le seguenti: giorni quindici.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: per giorni venti.

5. 11. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sostituire le parole da: per la durata massima fino alla fine del comma con le seguenti: con decreto motivato, per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per non più di due volte per la stessa durata, se la prosecuzione delle operazioni di intercettazione sia assolutamente necessaria ai fini di prevenzione. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero, con decreto motivato, nel quale deve darsi chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.

5. 15. Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sostituire le parole: prorogabile una sola volta per giorni venti con le seguenti: prorogabili per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti di legge.

5. 3. Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sopprimere le parole: , salvo che sopravvengano elementi precedenti non valutati.

5. 12. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sostituire le parole: salvo che sopravvengano elementi precedentemente non valutati con le seguenti: salvo che permangono i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve darsi chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.

5. 40. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 226, quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: le notizie acquisite fino a: presente articolo con le seguenti: le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime,

5. 16. Fanfani.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 226, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 200 del codice di procedura penale.

5. 13. Pisapia, Mascia.

Sopprimere il comma 2.

5. 4. Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al precedente

articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, qualora ne derivi pregiudizio per le attività di indagine, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

5. 17. *(Nuova formulazione)* Fanfani.

(Approvato)

ART. 6.

(Intercettazioni di comunicazioni tra presenti).

Sopprimerlo.

6. 1. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

ART. 7.

(Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo).

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. Il termine di efficacia delle disposizioni previste dagli articoli 3 e 5 del presente decreto-legge è fissato alla data del 31 dicembre 2002.

7. 01. Pisapia, Mascia.

ART. 8.

(Disposizioni sulle prove).

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), capoverso c), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4) del codice.

8. 1. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Dopo il comma 3 dell'articolo 118-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente comma:

« 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 non si applicano nei procedimenti relativi ai delitti indicati all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice. ».

1-*ter*. Le funzioni attribuite dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, al procuratore generale presso la corte d'appello, sono trasferite al procuratore nazionale antimafia.

1-*quater*. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 118-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, non si applicano nei casi previsti dall'articolo 16-*septies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

1-*quinquies*. All'articolo 16-*nonies*, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono soppresse le parole: « un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ».

8. 2. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.

8. 3. Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nell'articolo 6, comma 1, della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

8. 4. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

ART. 9.

(Notificazioni).

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*. Sono abrogati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

9. 02. Fanfani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

4-*bis*. Gli intermediari sono altresì obbligati a fornire alla Procura della Repubblica individuata ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria che agiscono anche sotto copertura ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge, tutti i dati, le notizie e le copie degli atti relativi alle dichiarazioni riservate, ove ne siano richiesti in relazione a tutte le attività di contrasto del terrorismo internazionale previste nel citato decreto-legge.

9. 03. Fanfani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. La competenza per i reati di cui al presente decreto, anche nell'ipotesi di connessione di cui all'articolo 16 del codice di procedura penale, è attribuita alla Procura della Repubblica individuata ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

9. 01. Fanfani.

(A.C. 1797 – Sezione 4)

ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA

ART. 9.

(Notificazioni).

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. Sono abrogati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

9. 02. Fanfani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

4-bis. Gli intermediari sono altresì obbligati a fornire alla Procura della Repubblica individuata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria che agiscono anche sotto copertura ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge, tutti i dati, le notizie e le copie degli atti relativi alle dichiarazioni riservate, ove ne siano richiesti in relazione a tutte le

attività di contrasto del terrorismo internazionale previste nel citato decreto-legge.

9. 03. Fanfani.

(A.C. 1797 – Sezione 5)

PARERE DELLA I COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1797 – Sezione 6)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 9.02 Fanfani, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1797 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1797, di conversione del decreto-legge

18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;

premessi che:

il provvedimento mira a fornire strumenti più efficaci nella lotta al terrorismo internazionale, introducendo modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;

è necessario estendere ed intensificare la sorveglianza su ogni genere di sito o ambiente effettivamente o potenzialmente collegato ai movimenti terroristici soprattutto internazionali;

la libertà di culto, come prevista dalla Costituzione, deve essere garantita, ma deve altresì essere impedito l'esercizio parallelo di attività illecite e pericolose ai fini della sicurezza pubblica;

nella società islamica l'esercizio del potere religioso, l'amministrazione civile e l'attività politica non costituiscono momenti distinti e, nelle stesse sedi, si amministrano il culto e l'attività politico-amministrativa secondo i dettami della *sharia*;

recenti fatti di cronaca hanno evidenziato la presenza di pericolosi ricercati appartenenti o legati ad *Al Qaeda* in alcune moschee del nord,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di intensificare la sorveglianza, anche attraverso quanto previsto dall'articolo 4 del decreto in esame, sulle attività dei centri culturali islamici operanti all'interno della Repubblica italiana e a disporre, in linea prudenziale, la tempestiva chiusura ove emergessero collegamenti con attività illecite o terroristiche.

9/1797/1. Polledri, Lussana, Bricolo.

La Camera,

vista la disciplina approvata con il disegno di legge di conversione del decre-

to-legge 18 ottobre 2001, n. 374 recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;

richiamata altresì la disciplina in materia di videoconferenze di cui alla legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;

rilevato che l'attuale disciplina « a tempo » (con scadenza 31 dicembre 2002) in tema di partecipazione a distanza alle attività processuali nonché di esame mediante videoconferenza di collaboratori di giustizia e imputati di reati commessi, impedisce l'opera di potenziamento dei cosiddetti « siti remoti » (mediante i quali accelerare l'audizione in dibattimento di collaboratori e testimoni di giustizia) nonché delle sale attrezzate;

considerati gli ottimi risultati conseguiti con la disciplina richiamata;

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie per il potenziamento delle strutture tecniche e tecnologiche a servizio delle teleconferenze e a rendere stabile, con atto normativo, l'attuale disciplina a tempo.

9/1797/2. Bonito, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Kessler.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1797 di conversione in legge del decreto-legge n. 374 del 2001, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale,

premessi

che con il decreto-legge n. 374 del 2001 oggi all'esame della Camera, si sono emanate norme di contenuto processual-penalistico volte a contrastare il terrorismo internazionale;

che il decreto-legge n. 374 del 2001 si inquadra in un contesto normativo più

ampio, recentemente esaminato da questa Camera ugualmente volto a contrastare il terrorismo internazionale, quali il decreto-legge n. 353 del 2001, (provvedimenti contro la fazione Afghana dei Talibani), e decreto-legge (provvedimenti per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale);

che la lotta al terrorismo, e di contrasto e prevenzione alle attività terroristiche, corrono il rischio di essere compromesse nella concreta attuazione, dalla disciplina che recentemente è stata emanata sia in punto di rogatorie internazionali sia in punto di rientro dei capitali dall'estero, e di cui alla legge 5 ottobre 2001, n. 367 ed al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350;

che in effetti tali normative, ponendo limiti alla possibilità di indagine estera, ovvero ponendo ostacoli alla utilizzabilità delle attività di indagine compiute all'estero, ed inoltre consentendo la circolazione sotto copertura ed in maniera del tutto anonima di capitali provenienti dall'estero e colà detenuti occultamente od anche illecitamente, creano di fatto condizioni di difficoltà nella lotta contro il terrorismo internazionale, difficilmente superabili in mancanza di norme di coordinamento;

impegna il Governo

ad emanare, ovvero a promuovere tutti i provvedimenti idonei a coordinare le normative alle quali è sopra riferimento, ed in particolare atti ad impedire che i limiti alle indagini estere ovvero alla utilizzabilità delle indagini compiute all'estero, e la introduzione e circolazione nel nostro territorio di capitali illegalmente detenuti all'estero, e dall'estero provenienti in maniera anonima, possano compromettere irrimediabilmente la portata e la efficacia

dei tre provvedimenti emanati in materia di lotta al terrorismo e sopra ricordati.

9/1797/3. Fanfani, Buemi, Kessler, Banti, Acquarone, Boccia, Bottino, Bimbi, Giacco, Iannuzzi, Enzo Bianco, Ladu, Colasio, Delbono, Mantini, Angioni, Mancini, Carli, Carra, Gambale.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1797 di conversione in legge del decreto-legge n. 374 del 2001, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale,

premesso

che con il decreto-legge n. 374 del 2001 oggi all'esame della Camera, si sono emanate norme di contenuto processual penalistico volte a contrastare il terrorismo internazionale;

che il decreto-legge n. 374 del 2001 non definisce il concetto di attività terroristica, richiamando semplicemente la disposizione normativa di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

che per altro è stata sollevata legittimamente in questa sede la necessità di procedere alla definizione tecnico-giuridica di attività di terrorismo, al fine di evitare che in essa siano ricondotte attività legittime e rientranti nel confronto democratico, e che quindi possano verificarsi equivoci interpretativi;

che la preoccupazione sollevata è legittima e reale, anche nel quadro del contesto internazionale;

impegna il Governo

a promuovere in sede europea, nel più breve termine possibile, la definizione del concetto di attività terroristica, al fine di chiarire attraverso tale disposizione la portata del disposto anche della parte sanzionatoria del presente provvedimento.

9/1797/4. Buemi, Fanfani, Kessler, Ruzante.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Adeguamento ambientale della centrale termoelettrica di Polesine Camerini)

GROTTO. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

nel nostro Paese la questione della difesa dell'ambiente e della riduzione progressiva delle emissioni inquinanti, responsabili dell'effetto serra, è tema di enorme interesse nonché di preoccupazione;

la centrale termoelettrica di Polesine Camerini sita nel comune di Porto Tolle (Rovigo), di proprietà dell'Enel Produzioni Spa, è uno dei maggiori impianti esistenti in Italia, quattro sezioni da 660 megawatt cadauna per complessivi 2640 megawatt, e concorre per circa l'8 per cento alla produzione nazionale;

l'impianto, alimentato ad olio combustibile denso (Ocd), è in esercizio dai primi anni '80 ed è ubicato in un territorio, il delta del Po, di straordinaria valenza naturalistico-ambientale;

da tempo la regione Veneto ha assoggettato questo territorio a particolari norme di tutela e salvaguardia, dapprima con specifico piano d'area, ai sensi della legge n. 431 del 1985, e, successivamente, istituendo un parco naturale regionale (legge regionale n. 36 del 1997) in esecuzione della legge quadro n. 394 del 1991 — norme per l'istituzione di aree naturali protette — e della legge n. 305 del 1988 sui parchi naturali da istituire;

nonostante ciò l'impianto, a tutt'oggi, continua ad essere alimentato a olio combustibile denso e, da qualche anno, l'Enel

Produzioni Spa utilizza combustibile di minor pregio e, di conseguenza, maggiormente inquinante;

al tavolo di concertazione che è stato istituito con la presenza di tutti i soggetti istituzionali e sociali interessati, l'Enel ha presentato al ministero delle attività produttive un progetto di adeguamento ambientale per la centrale di Polesine Camerini, ma, nell'ultimo incontro tenutosi il 13 novembre 2001, la regione Veneto non si è presentata pur essendo parte in causa;

la centrale sarà chiusa se entro il 31 dicembre 2002 non sarà adeguatamente ambientalizzata per rispettare i limiti di emissioni previsti dalla legge —:

se il Governo ritenga indispensabile, per il fabbisogno energetico nazionale, il mantenimento in funzione della centrale di Porto Tolle e quindi accelerare il processo di adeguamento dell'impianto già presentato dall'Enel, sia per la salvaguardia dell'ambiente che per l'economia di quel territorio con il mantenimento di 500 posti di lavoro che altrimenti andrebbero perduti. (3-00453)

(20 novembre 2001)

(Sezione 2 – Potenziamento della rete ferroviaria del Mezzogiorno)

IANNUZZI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il piano generale dei trasporti e della logistica, approvato dal Governo nella

scorsa legislatura, prevede rilevanti investimenti per la modernizzazione della rete ferroviaria nel Mezzogiorno;

in particolare, lungo la direttrice longitudinale Napoli-Battipaglia-Reggio Calabria, è stata programmata una serie di interventi, quali la prosecuzione della linea a monte del Vesuvio, con il quadruplicamento della tratta Salerno-Battipaglia, nonché il potenziamento tecnologico della Battipaglia-Paola;

inoltre, per quanto attiene alle direttrici trasversali, è progettato il completamento del raddoppio della tratta Napoli-Bari, con l'adeguamento e la velocizzazione della Battipaglia-Potenza-Metaponto e della Reggio Calabria-Taranto-Gioia Tauro-Paola;

sono altresì previsti il potenziamento dei nodi ferroviari di Napoli e di Bari e progetti di ammodernamento della direttrice tirrenica e di quella adriatica;

tali interventi sono assolutamente necessari per realizzare una rete di comunicazioni ferroviarie nel sud efficiente ed in grado di competere con il resto del Paese e con l'Europa;

va ricordato che i progetti dell'alta velocità ferroviaria sono, allo stato attuale, purtroppo fermi al potenziamento del nodo di Napoli, escludendo la massima parte della rete ferroviaria del Mezzogiorno;

pertanto, anche nel quadro della dichiarata volontà del Governo di rilanciare le grandi opere, prioritaria attenzione va riservata alla realizzazione degli interventi sopra descritti —:

se il Governo intenda tempestivamente intervenire per dare esecuzione ai progetti di investimento, contemplati nel piano generale dei trasporti e della logistica, al fine di assicurare la modernizzazione, il potenziamento e l'adeguamento tecnologico della rete ferroviaria nel Mezzogiorno, indispensabili per incentivare lo sviluppo economico di questa vasta e vitale area del Paese; nonché per estendere la

rete dell'alta velocità alle Regioni meridionali. (3-00450)

(20 novembre 2001)

(Sezione 3 — Previsione di un volo diretto giornaliero Roma-Washington)

RICCIOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'Italia è l'unico, tra i Paesi membri del G8, a non avere un volo diretto giornaliero, gestito da compagnie di volo nazionali, tra Roma e Washington;

l'Alitalia, sebbene sia già titolare del diritto di scalo a Washington, DC, non prevede tra le proprie rotte la possibilità di collegamenti diretti tra Roma e la stessa Washington;

non sembra esservi spazio per motivazioni di natura economica, in quanto appaiono comunque più rilevanti ragioni di prestigio e di opportunità politica, soprattutto in un momento delicato come questo —:

se siano a conoscenza di quali siano le ragioni per le quali l'Alitalia non abbia ancora previsto voli diretti tra Roma e Washington, DC; e se sia intendimento del Governo impegnarsi per garantire al più presto la previsione, da parte dell'Alitalia, di un volo diretto giornaliero tra le due città. (3-00451)

(20 novembre 2001)

(Sezione 4 — Esecuzione dell'inno nazionale prima delle partite dei campionati di calcio)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI,

COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

recentemente il Capo dello Stato ha invitato gli italiani a manifestare con sempre maggiore efficacia il sentimento nazionale;

lo sport, come ha dimostrato anche la recente esecuzione dell'inno nazionale a Roma e a Torino, può rappresentare il veicolo più idoneo e popolare per dare piena accoglienza all'invito del Capo dello Stato —:

se non ritenga opportuno intervenire presso le autorità sportive competenti, al fine di poter prevedere in una giornata dei campionati di calcio, l'esecuzione dell'inno nazionale prima delle partite e se non ritenga, allo scopo, di proporre l'assunzione dell'iniziativa nell'ultima giornata utile prima della sospensione per le festività natalizie, anche come segno di solidarietà ai militari italiani in missione fuori dal suolo nazionale. (3-00456)

(20 novembre 2001)

(Sezione 5 — Restituzione del fiscal drag)

MANZINI, BERSANI, VISCO, INNOCENTI e RUZZANTE. — *Al Ministro del-*

l'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

a tutt'oggi, non risulta emanato il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la restituzione del drenaggio fiscale (*fiscal drag*), così come previsto dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

il disegno di legge finanziaria relativo all'anno 2002, anno per il quale dovrebbe avere effetto la restituzione del *fiscal drag*, non contiene alcuna disposizione per far fronte all'onere derivante dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di restituzione del *fiscal drag*;

l'incremento delle detrazioni per i figli dei contribuenti che possiedono un reddito complessivo non superiore a lire 70 milioni costituisce una previsione aggiuntiva a favore di una parte dei contribuenti, ma non può sostituire la dovuta restituzione del *fiscal drag* che riguarda, invece, la generalità dei contribuenti —:

a quanto ammonti il *fiscal drag* da restituire ai contribuenti tutti sotto forma di incremento degli importi delle detrazioni d'imposta di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi e i motivi per i quali — non rispettando le leggi vigenti al riguardo — non si sia ancora provveduto alla predisposizione degli atti che consentano la restituzione integrale del *fiscal drag* a tutti i contribuenti attraverso l'incremento delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi a decorrere dal 1° gennaio 2002. (3-00457)

(20 novembre 2001)

(Sezione 6 — Impiego delle giacenze di bioetanolo nelle distillerie)

LUCHESE. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

le cantine sociali siciliane si trovano già da tempo in una situazione di pro-

fonda crisi con pesanti ricadute economiche ed occupazionali;

si registra un notevole calo del prezzo dell'uva e della produzione vinicola (superiore al 20 per cento rispetto allo scorso anno);

il bioetanolo (alcool etilico), ottenuto dalla distillazione del vino, dovrà essere impiegato nella produzione delle benzine come additivo in sostituzione del piombo e del metanolo;

nelle distillerie sono presenti eccedenze di alcool etilico che non vengono utilizzate e ritirate;

ciò non consente il ritiro a titolo oneroso da parte delle distillerie delle eccedenze di vino per la distillazione facoltativa —;

se non ritenga opportuno favorire l'impiego delle eccedenze di bioetanolo giacenti nelle distillerie, in occasione della predisposizione del piano carburante, e, nel contempo, di attivarsi affinché sia dichiarata la distillazione di crisi a favore delle regioni meridionali (Puglia e Sicilia), così come già fatto per il moscato d'Asti e in alcuni Paesi comunitari (come per esempio la Francia) che hanno registrato problemi analoghi a quelli riscontrati nelle citate regioni italiane. (3-00454)

(20 novembre 2001)

(Sezione 7 — Revisione della normativa in tema di legittima difesa)

LUCIANO DUSSIN, CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, DARIO GALLI, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro della giustizia ha affermato che l'indirizzo del suo operato va verso il rispetto dei diritti di Abele e non di Caino;

concordando con questo principio, ricordiamo che in molte occasioni « Abele » è rappresentato dai cittadini che vengono aggrediti nelle loro abitazioni da criminali senza scrupoli e molto spesso recidivi nelle loro azioni;

la legittima difesa non è garantita dall'articolo 52 del codice penale, in quanto in diverse occasioni l'opinione pubblica è rimasta scossa da sentenze che colpevolizzano cittadini per eccesso di questo diritto —;

se il Ministro interrogato concordi nella necessità urgente di rivedere l'attuale normativa, assicurando una chiarezza interpretativa che garantisca in assoluto il principio fondamentale della legittima difesa. (3-00455)

(20 novembre 2001)

(Sezione 8 — Rinnovo del contratto dei metalmeccanici)

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'accordo contrattuale dei metalmeccanici è stato firmato con le organizzazioni sindacali che rappresentano la minoranza degli iscritti della categoria;

la riuscita dello sciopero e la straordinaria manifestazione del 16 novembre 2001 indicano la volontà della maggioranza dei lavoratori di rifiutare quell'accordo;

sono state consegnate al ministero del lavoro e delle politiche sociali 351 mila firme di lavoratrici e di lavoratori che si dichiarano contrari all'accordo; che chiedono di indire un referendum sullo stesso; che reclamano nuove regole di democrazia sindacale;

quelle firme rappresentano la stragrande maggioranza del numero di coloro

che hanno votato la piattaforma iniziale per il contratto;

se dovesse proseguire l'attuale situazione, si corre il rischio di arrivare alla prossima vertenza contrattuale sulla base di diverse piattaforme —:

se il Ministro interrogato non ritenga necessaria ed urgente la convocazione uf-

ficiale delle parti presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali e se non ritenga necessario favorire la determinazione anche per legge di nuove regole certe di rappresentanza e democrazia sindacale.

(3-00452)

(20 novembre 2001)

PROGETTI DI LEGGE: FINOCCHIARO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: MISURE CONTRO LA TRATTA DI PERSONE (1255-1584)

(A.C. 1255 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1255 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia soppresso l'articolo 5;

all'articolo 6, al comma 1, siano sopprese le parole: « Nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio »;

all'articolo 6, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:

« 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 6.3 Mazzoni, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato non quantificati né coperti;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1255 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 600. *(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).* Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà.

Chiunque riduce o mantiene una persona in servitù è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione con-

tinuativa di una persona derivante da circostanze di fatto che, valutate in relazione alla situazione personale, ne limitano la libera determinazione costringendola a rendere prestazioni lavorative o sessuali.

Ai fini del quarto comma si intende per servitù anche la costrizione continuativa alla mendicizia o all'accattonaggio.

La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Salvo i casi previsti dal comma 1, è punito con la pena da cinque a quindici anni chi continuamente costringe minori all'accattonaggio o alla mendicizia.

1. 3. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 1, capoverso ART. 600, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

Chiunque, conoscendone la condizione, si avvale di prestazioni lavorative o sessuali da parte di una persona in schiavitù o in servitù, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

1. 1. Buontempo, Anedda.

Al comma 1, capoverso ART. 600, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite se i fatti sono di particolare tenuità ».

Conseguentemente:

all'articolo 2, capoverso ART. 602, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La pena è diminuita se i fatti sono di particolare tenuità ».

all'articolo 3, capoverso ART. 602-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite se i fatti sono di particolare tenuità ».

1. 2. Gironda Veraldi.

(Approvato).

(A.C. 1255 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Alienazione e acquisto di schiavi).

1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 602. *(Alienazione e acquisto di schiavi).* Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 602-bis, aliena o acquista o cede una persona che si trova in stato di schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata se la persona offesa è minore degli anni diciotto ».

(A.C. 1255 – Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Tratta di persone).

1. Dopo l'articolo 602 del codice penale, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 602-bis. *(Tratta di persone).* Chiunque, mediante violenza, minaccia,

inganno o abuso di autorità, costringe o induce una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o a sfruttamento di prestazioni sessuali o al prelievo di organi o comunque a una condizione di servitù, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minori di diciotto anni.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di cui al primo comma, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dieci anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sei a quindici anni nei casi previsti dal terzo comma, e da cinque a dieci anni nei casi previsti dal quarto comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Tratta di persone).

Al comma 1, capoverso ART. 602-bis, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Il consenso allo sfruttamento prestato da una vittima della tratta di persone è

irrilevante nei casi in cui venga utilizzato uno dei mezzi di cui al primo comma.

3. 2. Mazzoni.

Alla rubrica, sostituire la parola: Tratta con la seguente: Traffico.

3. 1. Bonito, Carboni, Crucianelli, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Kessler, Siniscalchi.

(A.C. 1255 - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Destinazione dei beni confiscati).

1. I proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge confluiscono, unitamente alle somme stanziare ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per essere successivamente riassegnati al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità previste dall'articolo 58, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. I proventi di cui al comma 1 sono destinati alla realizzazione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

(A.C. 1255 – Sezione 7)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

*(Misure di protezione
delle vittime della tratta di persone).*

1. Allo straniero che sia stato individuato quale vittima del reato di tratta di persone sono assicurate l'assistenza e le misure di protezione che si rendono necessarie anche mediante l'utilizzo di strutture pubbliche. Ad esso, ove ne sia sprovvisto, è eventualmente fornita la documentazione necessaria al rimpatrio nel Paese di origine.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 si provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, mediante regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Restano salve le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

*(Misure di protezione delle vittime
della tratta di persone).*

Sopprimerlo.

*** 5. 1.** Pecorella.

(Approvato).

Sopprimerlo.

*** 5. 2.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato).

(A.C. 1255 – Sezione 8)**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

(Misure per la prevenzione).

1. Nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio i Ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e delle pari opportunità organizzano corsi di addestramento del personale, incontri internazionali ed ogni altra iniziativa diretta a prevenire la tratta di persone.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

(Misure per la prevenzione).

Sopprimerlo.

6. 1. Bonito, Carboni, Crucianelli, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Kessler, Siniscalchi.

Al comma 1, sopprimere le parole: Nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

*** 6. 2.** Pecorella.

(Approvato).

Al comma 1, sopprimere le parole: Nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

*** 6. 4. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

(Approvato).

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, ed ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 20 febbraio 1958, n.75, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni con le comunità e le associazioni *no profit* impegnate nel recupero dei soggetti che, trovandosi in stato di schiavitù o di servitù, sono costretti a prostituirsi, al fine di promuovere il reinserimento sociale dei soggetti medesimi.

6. 3. Mazzoni.

(A.C. 1255 – Sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Norme di coordinamento).

1. All'articolo 600-*sexies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « 600-*quinquies* » sono inserite le seguenti: « , nonché dagli articoli 600, 602 e 602-*bis*, ».

2. All'articolo 600-*sexies*, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: « 600-*ter* » sono inserite le seguenti: « , nonché dagli articoli 600, 602 e 602-*bis*, ».

3. All'articolo 600-*sexies*, quarto comma, del codice penale, dopo le parole:

« 600-*ter* » sono inserite le seguenti: « , nonché dagli articoli 600, 602 e 602-*bis*, ».

4. All'articolo 600-*septies* del codice penale, dopo le parole: « 600-*quinquies* », sono inserite le seguenti: « , nonché dagli articoli 600, 602 e 602-*bis*, ».

5. L'articolo 601 del codice penale è abrogato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Norme di coordinamento).

Sopprimerlo.

7. 1. Bonito, Carboni, Crucianelli, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Kessler, Siniscalchi.

(A.C. 1255 – Sezione 10)

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Al titolo, sostituire le parole: la tratta con le seguenti: il traffico.

Tit. 1. Bonito, Carboni, Crucianelli, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Kessler, Siniscalchi.

(A.C. 1255 – Sezione 11)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che;

l'articolo 18 della legge n. 286 del 1998 ed il relativo regolamento attuativo stanno consentendo a centinaia di donne straniere, già costrette alla prostituzione, l'opportunità di emanciparsi dallo sfrutta-

mento e di cominciare a vivere « normalmente » potendo ottenere un permesso di soggiorno temporaneo rinnovabile sia per collaborazione con la magistratura sia senza denuncia, purché venga intrapreso un percorso di protezione sociale per sottrarsi ai trafficanti,

impegna il Governo:

ad assicurare — come emerge dal secondo rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia, del 13 dicembre 2000, curato dalla Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati presso il dipartimento per gli affari sociali — la più ampia e migliore applicazione dello strumento del permesso di soggiorno temporaneo, dando, in particolare, maggiore certezza e rapidità ai tempi del rilascio e del rinnovo e favorendo un'interpretazione delle norme che condizionano il rilascio più utile a proteggere il più ampio numero di donne trafficate che intendano ricorrervi;

a dare indicazioni più chiare per la trasformazione del permesso di soggiorno temporaneo per protezione sociale e per collaborazione giudiziaria in permesso regolare, fatte salve le altre condizioni previste dalla legge, per impedire il ritorno nelle reti dello sfruttamento vanificando, così, l'efficacia dei progetti di protezione sociale realizzati in loro aiuto.

9/1255/1. « Lucidi, Turco, Capitelli, Siniscalchi, Melandri, Carboni, Leoni, Montecchi, Bonito, Grillini, Manzini ».

La Camera,

premessi che;

le organizzazioni criminali del racket della tratta degli esseri umani sono spietate con chi denuncia i reati e cerca di emanciparsi da una condizione di schiavitù;

le vittime sono aiutate e sostenute da organizzazioni *non-profit* e da associa-

zioni di volontariato che molto spesso finiscono al centro di pericolose ritorsioni da parte del crimine organizzato;

impegna il Governo

nell'ambito delle misure di protezione delle vittime della tratta delle persone, a prevedere opportuni strumenti di tutela anche nei confronti delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni *non profit* che assistono le vittime che decidono di denunciare i criminali dediti alla tratta degli esseri umani.

9/1255/2. Molinari, Fanfani.

La Camera,

premessi che:

ai sensi dell'applicazione della presente legge ed ai sensi della piena attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è auspicabile la valorizzazione delle organizzazioni *non profit* impegnate nel recupero dei soggetti che trovandosi in stato di schiavitù o di servitù, sono costretti a prostituirsi e al fine di promuovere un loro reinserimento sociale,

impegna il Governo

a stipulare convenzioni con le comunità e le associazioni *non profit*, secondo le compatibilità di bilancio e comunque progressivamente durante i prossimi anni di legislatura.

9/1255/3. Volontè.

La Camera,

premessi che

secondo le ultime stime, ovviamente per difetto, oggi, in Italia le donne fatte prostituire sono circa 50 mila, di cui la metà circa su strada e altrettante che lavorano in ambienti chiusi;

questo fenomeno si configura come una vera e propria emergenza, atteso che circa il 35 per cento è costituito da minorenni, che il 26 per cento è stato rapito nel proprio paese d'origine, l'8 per cento è stato sequestrato in Italia e circa il 7 per cento è stato schiavizzato;

di fronte a questa emergenza a volte non basta la presenza di strutture pubbliche mentre si ritiene opportuno valorizzare la preziosa opera di tutte quelle strutture *non profit* che stanno operando da anni nel campo della prostituzione sul territorio offrendo aiuti concreti alle donne che intendono smettere di prostituirsi;

queste strutture hanno acquisito una rilevante conoscenza del fenomeno attraverso l'incontro ripetuto e approfondito di queste vittime, direttamente sulla strada;

l'attività di queste strutture non si limita ad una mera azione di persuasione, giungendo sino alla possibilità concreta di accoglienza per coloro che decidono di lasciare la « strada »;

le recenti esperienze su questo fenomeno indicano che il lavoro di approccio diretto sfocia obbligatoriamente nella necessità di strutture che possano in tempi brevi (a volte si parla anche di ore) dare accoglienza. A questa prima fase deve seguire immediatamente quella tendente al reinserimento sociale del soggetto attraverso una gamma di opportunità (scuole, corsi di formazione, costituzione di coo-

perative sociali) accompagnate da interventi medico-specialistici per la « ricostruzione » della loro personalità;

questo tipo di attività presuppone una disponibilità di mezzi finanziari e non sempre alla portata delle comunità e delle associazioni *non profit* impegnate in questo tipo di emergenze;

impegna il Governo

prevedere la possibilità di stipulare convenzioni con le comunità e le associazioni *non profit* impegnate nel recupero dei soggetti che si trovano in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, al fine di ricostruirne la dignità offesa e promuoverne il loro reinserimento sociale.

9/1255/4. Tanzilli.

La Camera,

impegna il Governo

a favore, nell'ambito delle sue competenze, ogni iniziativa finalizzata a reperire, con la necessaria celerità, una adeguata soluzione normativa alla esigenza di punire chi conoscendone la condizione si avvale di prestazioni lavorative o sessuali da parte di una persona ridotta in schiavitù o in servitù.

9/1255/5. Buontempo, Burani Procaccini, Ascierio, Luigi Pepe, Volpini, Leo, Perrotta.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA PER LA RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, NONCHÈ DI ENTI PUBBLICI (1534)

(A.C. 1534 - Sezione 1)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

considerato che:

in virtù dell'approvazione da parte delle Camere della legge delega al Governo è consentito l'esercizio della « funzione legislativa », attribuita alle Camere in linea preminente e generale dall'articolo 70 della Costituzione: l'articolo 76 stabilisce, infatti, una deroga al principio della divisione dei poteri;

l'articolo 76 della Costituzione circoscrive entro precisi limiti, direttamente indicati, il ricorso alla delega legislativa, impedendo che con una legge ordinaria di delegazione il Parlamento possa conferire una delega « in bianco », equiparabile alla concessione di pieni poteri su un numero illimitato di materie;

il Parlamento può procedere nelle stesse forme alla revoca della delega al Governo; è anche ammessa la cosiddetta « revoca implicita », che consiste nell'emanazione da parte del Parlamento di una legge che disciplina interamente la materia delegata, da intendere come la cessazione della causa della delega;

l'articolo 5-bis, introdotto attraverso l'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione Affari costituzionali, concede la « delega per il rias-

setto e la codificazione in materia di beni e attività culturali », con ampio mandato per il Governo stesso ad intervenire in settori quali beni culturali e ambientali, cinematografia, teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo, sport, proprietà letteraria;

il Parlamento ha già avviato nelle Commissioni cultura della Camera e del Senato l'iter di progetti di legge riguardanti materie su cui il Governo chiede la delega; si tratta di:

a) A.C. 1500 e abb. (A.C. 959) Disposizioni per l'inserimento di nuove opere d'arte in edifici pubblici e privati;

b) Atto Camera 1184 e abbinate (Atti Camera 587, 756, 835, 1184, 1213) Disciplina delle attività musicali;

c) A.C. 269 Disposizioni per incentivare la realizzazione di impianti sportivi;

d) A.C. 1687 Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano (già approvato dal Senato);

risulta inoltre che ad oggi siano state assegnate all'esame delle Commissioni cultura della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i seguenti provvedimenti:

a) A.C. 165 Norme per l'affidamento in concessione della gestione di beni artistici e archeologici in stato di degrado o di abbandono;

b) A.C. 263 Disposizioni concernenti l'istituzione dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo;

c) A.C. 397 Norme per favorire la collaborazione delle associazioni di volontariato e delle cooperative giovanili a sostegno dei servizi di fruizione dei beni culturali;

d) A.C. 467 Riforma dell'Istituto nazionale per il dramma antico;

e) A.C. 1341 Norme per l'ingresso temporaneo dei beni culturali in Italia e istituzione del registro nazionale dei beni culturali;

f) A.C. 1380 Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica;

g) A.C. 757 Norme per lo sviluppo del teatro di prosa;

h) A.C. 1185 Disposizioni in materia di circolazione delle opere cinematografiche;

i) A.C. 1229 Abrogazione dell'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di censura dei film e dei lavori teatrali;

j) A.C. 782 Disciplina e promozione delle società sportive dilettantistiche e norme in materia di gestione dell'impiantistica sportiva e di diffusione dello sporto nella scuola;

k) A.S. 86 Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;

l) A.S. 169 Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali;

m) A.S. 190 Norme per l'istituzione di musei italiani all'estero;

tutti i progetti di legge citati, al di là delle linee politiche che li hanno ispirati,

dimostrano la ferma volontà del Parlamento di voler emanare leggi riguardanti parti importanti delle materie oggetto della delega prevista all'articolo 5-bis;

la ragione per la quale i provvedimenti non risultano ancora approvati o, nel caso dei progetti di legge assegnati alla Commissione competente, calendarizzati è da ricondurre al fatto che il tempo trascorso dall'inizio della legislatura ad oggi non lo ha reso tecnicamente possibile;

si può pertanto affermare che, a fronte di un lasso di tempo maggiore, si sarebbe verificato il caso della « revoca implicita » che, come detto, corrisponde alla cessazione della causa della delega;

il disegno di legge in esame, oltre a quella analizzata, conferisce al Governo anche deleghe su materie (Riorganizzazione dell'articolazione e delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, riordino di enti pubblici nazionali; disciplina degli assegni e delle indennità di natura assistenziale per invalidità civile, cecità e sordomutismo; riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico; riorganizzazione delle strutture e dei comandi delle aree operative, amministrative e industriali della difesa; emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia) che per il loro contenuto richiedono un intervento legislativo che coinvolga a pieno titolo il Parlamento nell'esercizio della sua « funzione legislativa »;

anche per quanto riguarda la riforma degli organi collegiali della scuola risultano presentate dall'opposizione le proposte di legge A.C. 1186 (Disposizioni in materia di organi collegiali della scuola dell'autonomia) e A.C. 1954, mentre si apprende da un lancio di agenzia (Adnkronos - 15 novembre 2001) che « la riforma del Governo arriverà alla Camera nelle prossime settimane, probabilmente non passando dal Consiglio dei Ministri, ma sotto forma di proposta di legge presentata con le firme dei capigruppo della maggioranza di centro destra »;

il Governo, ai sensi dell'articolo 5-*bis* in esame, « è delegato a emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di beni culturali e ambientali, cinematografia, teatro, musica danza e altre forme di spettacolo dal vivo, sport, proprietà letteraria »;

fatta eccezione per la delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, i decreti legislativi previsti

negli articoli dell'A.C. 1534 devono essere emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega;

ventiquattro mesi si possono ritenere un lasso di tempo sufficiente per permettere al Parlamento di approvare i progetti di legge in esame sulle materie oggetto della delega e al Governo di presentare eventuali disegni di legge sulle stesse materie al fine di abbinarvi i progetti di legge affini per argomento;

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge A.C. 1534 fino al 30 novembre 2003.

n. 1. Mascia, Titti De Simone.